

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAURICELLA, CALDORO, MOSCA, COLUCCI, LEZZI,
ZUCCALA', DI VAGNO, ANIASI, SALVATORE**

Presentata il 18 luglio 1977

Norme per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti nei Paesi della Comunità economica europea nella consultazione elettorale per la prima elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani residenti all'estero è stato posto in evidenza fin dal 1908 in varie occasioni e, nel 1946, anche in sede di lavori della Costituente repubblicana. Solo di recente, però, tale problema ha acquistato quel carattere di pressante at-

tualità che lo ha fatto ritenere indifferibile sia dalle organizzazioni degli emigranti sia dalle forze politiche, in ragione del prossimo appuntamento elettorale per la elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo.

Le varie proposte di legge che sono state presentate in tutto il lungo arco di tem-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

po sopraccennato non hanno trovato positivo riscontro per ragioni essenzialmente tecniche, ma anche, di recente, per motivi di ordine politico e costituzionale, dovuti alla impossibilità di soddisfare in tutti i Paesi del mondo le esigenze di libertà e di segretezza che, a norma dell'articolo 48 della nostra Costituzione, debbono garantire l'espressione del voto.

D'altra parte, l'esercizio all'estero del diritto di voto pone delicati problemi attinenti al rispetto sia della sovranità nazionale degli Stati sia delle norme per lo ordine pubblico; problemi che non sembra possibile o, comunque, facile risolvere, neanche attraverso accordi internazionali bilaterali.

La questione, invece, si pone in termini del tutto diversi per la elezione dei deputati al Parlamento europeo — fissata, com'è noto, per il 1978 — relativamente ai connazionali residenti nei Paesi membri della CEE.

La posizione, dei migrati nella Comunità europea si caratterizza infatti in modo preciso rispetto a quella degli altri connazionali all'estero, dando luogo ad una problematica a se stante, anche per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto in loco, in ordine al quale non appaiono condivisibili le riserve di ordine politico e costituzionale avanzate sulla questione di carattere generale. Si tratta, infatti, di una posizione che, sotto quasi tutti gli aspetti è assimilabile a quella dei lavoratori italiani residenti in madrepatria, sia per la identificazione nei vari Stati della CEE, dei contenuti sociali, politici e normativi che traggono ispirazione dagli accordi comunitari, sia per la contestualità degli interessi, determinata dal processo di integrazione in atto, sia per il costante collegamento tra i gruppi di emigrazione e la Italia.

Questi aspetti di assimilazione portano ad escludere che la concessione del voto *in loco* per la costituzione del Parlamento europeo possa comportare inosservanza di principi di ordine costituzionale: non certo di quelli relativi alla libertà ed alla segretezza della manifestazione di voto, che trovano corrispondente tutela negli ordinamenti democratici di tutti gli Stati membri della Comunità; non di quelli relativi all'esercizio della sovranità nazionale, poiché il carattere sovranazionale della manifestazione e la corrispondenza tra i suoi contenuti ed il contesto territoriale su

cui è destinata ad operare — che appunto coincide con i territori di tutti gli Stati membri — renderebbe legittima la istituzione di seggi elettorali per emigrati italiani in tutto il territorio comunitario; non di quelli, infine, contenuti nella convenzione europea del 20 settembre 1976, che non esclude, affatto, ma anzi, con la limitazione enunciata nell'articolo 8, lascerebbe intendere che la suddetta eventualità è stata considerata.

Occorre, infine, tener presente che la consultazione elettorale in parola costituisce un fenomeno eccezionale ed irripetibile, data la sua funzione costituente; ed il suo regolamento di procedura — affidato, in tale fase, alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato — ha carattere eccezionale e transitorio trovando la sua fonte primaria e costituzionale nella citata convenzione europea, che rivendica all'Assemblea il potere di regolamentare in modo uniforme tutte le successive consultazioni elettorali. E sarebbe davvero contraddittoria ed incomprensibile, in proposito, la emanazione di un regolamento nazionale di procedura più restrittivo e meno garantista della futura legge elettorale europea, tanto più che tale regolamento riguarda la fase più delicata ed impegnativa del processo di integrazione in atto, quella che attiene alla realtà costituente del suo organismo rappresentativo e sovranazionale, alla cui nascita e credibilità non gioverebbe di certo il mancato apporto di coloro che, essendo emigrati, ne sono interessati a doppio titolo.

È appunto per sopperire alle sopraccennate esigenze che si sottopone all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge. Questa, infatti, tende ad impedire che un rilevante numero di connazionali residenti nei Paesi della Comunità europea, non possa sostanzialmente partecipare alla costituzione del primo Parlamento europeo eletto a suffragio diretto, e dare il suo contributo a quel processo di integrazione economica e politica cui già i nostri emigrati, con la loro attuale dislocazione e con l'apporto del loro lavoro, hanno di fatto dato l'avvio da lungo tempo.

L'articolo 1 sancisce le modalità per lo esercizio del voto all'estero da parte dei connazionali che abbiano fissato stabilmente la loro residenza in uno dei Paesi della CEE. Tale esercizio è reso possibile attraverso un'opzione, da esercitarsi entro il termine stabilito, con cui si richiede alla

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autorità consolare di poter votare *in loco* anziché in Italia.

Di notevole importanza appare la norma contenuta nell'articolo 2 nella parte in cui prescrive la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che ne erano stati cancellati in quanto emigrati all'estero, e ne effettua perciò il recupero alla partecipazione politica.

L'esigenza della conclusione di accordi bilaterali con i governi dei Paesi della comunità, è espressamente prevista nello articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4. Si tratta di un aspetto fondamentale della proposta di legge essendo il consenso del Governo del Paese estero una condizione indispensabile non soltanto per rendere possibile la consultazione elettorale al di fuori del territorio sottoposto alla sovranità italiana, ma anche per garantirne la effettuazione in perfetta aderenza al dettato costituzionale ed alla nostra legge elettorale.

Sul piano strutturale, il procedimento per l'esercizio del diritto di voto all'estero si fonda essenzialmente sull'attività dei comuni e delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della comunità: dei primi per la reiscrizione dei cittadini cancellati perché migranti all'estero, per la trasmissione dei certificati elettorali e dei relativi avvisi agli elettori, per la formazione dell'elenco dei cittadini elettorali che abbiano chiesto di

votare nei Paesi della CEE (articolo 2); della seconda per la raccolta e la trasmissione ai comuni delle richieste di votazione all'estero (articolo 1), per la istituzione e la costituzione dei seggi elettorali e per la comunicazione della loro ubicazione ai connazionali elettori (articoli 3 e 4), per la consegna ai presidenti degli uffici elettorali del materiale e degli atti relativi alla votazione (articolo 6), per la raccolta dei dati elettorali (articolo 7).

Un ruolo determinante è affidato altresì ai partiti politici che abbiano presentato proprie liste di candidati per il Parlamento europeo, che partecipano alla formazione della commissione elettorale (articolo 4), ed a quest'ultimo organo, che deve provvedere alla formazione ed alla custodia dei registri elettorali, alla nomina dei presidenti e degli scrutatori di ciascun ufficio elettorale, alla raccolta ed alla trasmissione delle schede e dei dati elettorali all'ufficio centrale elettorale di Roma, alla fissazione delle modalità e dei termini per lo svolgimento della campagna elettorale (articoli 4 e 7).

La contestualità della votazione e dello scrutinio nei giorni e nelle ore in cui si svolgerà in Italia è assicurata dal primo comma dell'articolo 5.

L'articolo 8, infine, contiene le disposizioni finanziarie necessarie per corrispondere alle richieste dell'articolo 81 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In occasione delle elezioni per il Parlamento europeo i cittadini italiani residenti nei Paesi membri della Comunità economica europea che intendano esercitare il diritto di voto nel Paese di loro residenza debbono farne richiesta all'autorità consolare italiana entro il centoventesimo giorno dalla data fissata per le elezioni.

L'autorità consolare trasmette la richiesta del cittadino al comune di ultima sua residenza in Italia.

ART. 2.

Il comune provvede:

a) alla reiscrizione del cittadino nelle liste elettorali, qualora questi abbia frattempo perduto il godimento dei diritti politici perché emigrato all'estero;

b) a trasmettere il certificato elettorale alla medesima autorità consolare, che ne cura la consegna all'interessato;

c) ad inviare al cittadino l'avviso di avvenuto inoltro del certificato elettorale, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno;

d) a formare l'elenco dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune stesso che abbiano richiesto di votare nei Paesi della CEE ed a comunicarlo ai presidenti delle sezioni elettorali del territorio.

ART. 3.

In esecuzione degli accordi conclusi con i governi dei Paesi membri della CEE la rappresentanza diplomatica italiana presso ciascun Paese della CEE istituisce i seggi elettorali per i residenti italiani, in tutte le località ove hanno sede i consolati e le agenzie consolari. L'ubicazione di tali seggi viene comunicata ai connazionali elettori all'atto della consegna del certificato elettorale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

Per la costituzione dei seggi elettorali la rappresentanza diplomatica convoca una riunione dei rappresentanti dei partiti politici italiani che abbiano presentato proprie liste di candidati per il Parlamento europeo, nella quale si procede alla formazione della commissione elettorale, presieduta dall'ambasciatore.

La commissione elettorale provvede alla formazione ed alla custodia dei registri elettorali, alla nomina dei presidenti e degli scrutatori di ciascun ufficio elettorale, alla raccolta delle schede ed alla trasmissione all'ufficio centrale elettorale di Roma dei verbali e dei dati elettorali.

Provvede altresì a stabilire le modalità ed i termini per lo svolgimento della campagna elettorale presso le comunità italiane in conformità delle vigenti disposizioni di legge e degli accordi conclusi con i Governi dei Paesi membri della CEE.

ART. 5.

La votazione e lo scrutinio hanno luogo presso gli uffici elettorali, negli stessi giorni e nelle stesse ore in cui si svolgono in Italia.

A tal fine, nel giorno precedente l'elezione l'ambasciata competente provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
- 2) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati, due delle quali da affiggere nella sala della votazione;
- 3) i provvedimenti di nomina degli scrutatori;
- 4) le designazioni dei rappresentanti di lista;
- 5) il pacco delle schede inviato sigillato dal Ministero degli affari esteri con l'indicazione del numero delle schede;
- 6) un'urna per la votazione;
- 7) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 8) un congruo numero di matite copiative.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 6.

Nel seggio sono ammessi a votare gli elettori che risultano iscritti nel registro, esibiscono il certificato elettorale e siano identificati in uno dei modi previsti all'articolo 57 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, oppure mediante presentazione di certificato consolare con fotografia.

ART. 7.

L'ufficio del seggio presiede alla votazione e svolge le funzioni di scrutinio osservando in quanto applicabili le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

A chiusura dell'operazione di spoglio il presidente proclama il risultato che viene comunicato alla rappresentanza diplomatica ed alla commissione elettorale.

Il materiale elettorale racchiuso in appositi plichi sigillati viene consegnato alla commissione elettorale, che ne cura l'invio all'Ufficio centrale elettorale insieme al verbale dello scrutinio.

ART. 8.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede con apposito stanziamento da iscriversi nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'interno mediante variazione per la corrispondente somma del capitolo relativo al fondo globale del Ministero del tesoro.